



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO DEL COLORE E DEL DECORO URBANO

APPROVATO CON DCC n. 20 DEL 28.03.2019

PREMESSA	1
PARTE PRIMA – DISCIPLINA DEL COLORE E DELL’ORNATO	2
Art.1 – FABBRICATI POSTI IN CENTRO STORICO.....	2
Art.2 – CONTENUTI PRATICA.....	2
Art.3 – FABBRICATI CON SCHEDA COLORE.....	2
Art.4 – FABBRICATI NON OGGETTO DI SCHEDA COLORE.....	2
Art.5 – BENI TUTELATI	3
Art.6 - DISPOSIZIONI	3
Art.7 - RIPRISTINO.....	4
Art.8 – FABBRICATI POSTI ALL’ESTERNO DEL CENTRO STORICO.....	4
PARTE SECONDA – INSTALLAZIONI DI TENDE INSEGNE E TARGHE NEL CENTRO STORICO DI REGGIOLO	4
Art.9 – DISPOSIZIONI GENERALI	4-5
Art.10 – INSEGNE e TARGHE.....	5
Art.11 - TENDE	5
Art.12 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE.....	6
Art.13 - SANZIONI	6
PARTE TERZA – INSTALLAZIONI DI DISTESE E DEHORS IN CENTRO STORICO	6
Art.14 – DEFINIZIONI	6
Art.15 – CRITERI GENERALI.....	6-7
Art.16 – RELAZIONE CON IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	7
Art.17 – ELEMENTI CHE COMPONGONO LE DISTESE E I DEHORS	7-8-9
PARTE QUARTA – ALTRI ELEMENTI DI ARREDO	9
Art.18 - VETRINE.....	9
Art.19 - PAVIMENTAZIONI	9
Art.20 – LINEE AEREE.....	9
Art.21 - COPERTURE	10
Art.22 - AFFISSIONI	10
Art.23 – ARREDO URBANO	10
Art.24 – NUMERI CIVICI E CASSETTE DI POSTA	10
ALLEGATO A - ABACO TINTE DEGLI EDIFICI	11
ALLEGATO B - SCHEDA REG. DEL COLORE DEGLI EDIFICI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO	12-85
ALLEGATO C - ABACO COLORI PROSPETTI SU VIA GIACOMO MATTEOTTI	

PREMESSA

Il Regolamento del Colore e del Decoro Urbano è parte integrante degli strumenti urbanistici del Comune di Reggiolo, definiti per il monitoraggio e la disciplina di tutte le attività che riguardano la trasformazione edilizia del costruito e della riqualificazione della spazialità urbana eseguita sia all'interno del Centro Storico sia nel più generico tessuto edificato dell'intero Comune.

Il presente Regolamento è strutturato nel seguente modo:

1. Parte Prima: **Disciplina del colore e dell'ornato**
2. Parte Seconda: **Installazione di tende, insegne, ecc. nel Centro Storico di Reggiolo**
3. Parte Terza: **Installazione di distese e dehors in centro storico**
4. Parte Quarta: **Altri Elementi di arredo**
5. Allegato A: **Abaco tinte degli edifici**
6. Allegato B: **Scheda regolamento del colore degli edifici all'interno del centro storico**
7. Allegato C: **Abaco colori prospetti su Via Giacomo Matteotti.**

Reggiolo rientra nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, e indubbiamente il tessuto edilizio del suo centro storico è stata una delle parti maggiormente lesionate.

Il repentino processo di ricostruzione, attualmente ancora in corso d'opera è finalizzato non solo a un ripristino puntuale e messa in sicurezza dell'edificato ma è anche volto in un'ottica più ampia a una rivitalizzazione e valorizzazione dell'identità storico-culturale del tessuto storico ancora presente.

Il Regolamento del Colore si inserisce perfettamente in questa metodologia, definendo i criteri guida per gli interventi di ripristino e manutenzione degli involucri esterni e delle parti comuni del patrimonio esistente, nella prospettiva di restituire al tessuto storico un'identità riconoscibile e un'elevata qualità urbana.

Nello specifico gli interventi regolati dalle presenti Norme sono tutti quelli che riguardano le finiture esterne degli edifici, comprendendo quindi più nello specifico gli interventi di coloritura e tinteggiatura dei prospetti, di conservazione, esecuzione, sostituzione o eliminazione di intonaci e rivestimenti di facciata incongrui, nonché la regolamentazione per quando concerne serramenti esterni di finestre e porte finestre, porte, portoni, vetrine, grate, ringhiere, cancelli, cancellate e ferri battuti.

L'abaco dei colori tradizionali è lo strumento principale all'interno del quale sono ordinate le tinte da utilizzare per la progettazione cromatica dei fronti degli edifici. Le singole tinte di base dell'abaco, sono state ottenute proponendo un solo pigmento di terra naturale aggiunto e miscelato con acqua al grassello di calce per il confezionamento dell'impasto finale, esse possono essere in tonalità piena o scalata.

I colori della tradizione in tonalità piena da cui si è partito per reperire le successive tinte a scalare sono:

1. Gialli: terra gialla, terra di Siena naturale, giallo Joles.
2. Rossi: terra gialla "bruciata", terra rossa, terra di Siena bruciata, rosso inglese.
3. Brunni: terra d'ombra naturale, terra d'ombra bruciata.
4. Nero per calce (biossido di manganese).
5. Terra verde (idrosilicato di ferro con Sali di magnesio e potassio).
6. Azzurro di Cobalto.

Le terre naturali gialle, rosse, verde, blu e il nero per la determinazione dei grigi, sono le basi per pigmentare il latte di calce; i brunni e il nero sono definiti come correttivi, utilizzati per smorzare tinte troppo intense.

Tutte le tinte sono state successivamente convertite nel sistema cromatico NSC (Natural Colour System), che si basa sul modo in cui i colori vengono percepiti ed è riconosciuto in campo internazionale come il linguaggio universale dei colori.

Per quanto concerne l'Allegato B denominato "Scheda regolamento del colore degli edifici all'interno del centro storico" è sviluppato facendo riferimento all'elaborato QR6 CS "schede di rilevamento degli edifici all'interno del centro storico" del Quadro Conoscitivo del PUG.

Ogni scheda prende singolarmente in esame i fronti di ogni edificio presenti nelle vie principali (Via Giacomo Matteotti e Via Vittorio Veneto) e della Piazza (Piazza dei Martiri) del centro storico, proponendo le nuove tinte cromatiche che avranno i fronti degli edifici.

PARTE PRIMA – DISCIPLINA DEL COLORE E DELL'ORNATO

ART. 1 – FABBRICATI POSTI IN CENTRO STORICO

1. Tutte le operazioni inerenti le modifiche rispetto allo stato degli immobili, in merito a: intonacatura, tinteggiatura, decorazioni delle facciate dei fabbricati, della struttura metallica delle scale (es. mancorrenti), dei muri di cinta, posti nel centro storico di Reggiolo, così come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti, sono soggette a preventiva presentazione di idonea pratica edilizia all'ufficio tecnico comunale.

ART. 2 – CONTENUTI PRATICA

1. La suddetta pratica edilizia dovrà essere sottoscritta anche da Tecnico abilitato corredata dai seguenti elaborati:
 - a) Individuazione ubicativa e dati generali dell'edificio preso in esame;
 - b) Rilievo della facciata oggetto di intervento e di un suo congruo intorno nelle scale 1:50 e 1:20 relativamente ai particolari esecutivi;
 - c) Relazione fotografica a colori delle facciate in oggetto e del contesto ambientale in cui è ubicata (scorcio prospettico comprendente la cortina edilizia contigua e frontale);
 - d) Relazione tecnica descrittiva dell'intervento proposto;
 - e) Proposta di intervento sulla facciata in oggetto elaborata in base all'eventuale scheda colore di cui *all'Art. 3* da ritenersi vincolante;
 - f) A lavori eseguiti, fotografia a colori del prospetto dell'edificio.

ART.3 – FABBRICATI CON SCHEDA COLORE

1. Per i fabbricati posti all'interno del centro storico così come indicato *dall'Art. 1* e fatto oggetto di schedatura, se le attività di intonacatura, tinteggio e decorazione seguono le indicazioni contenute nelle relative schede di proposta (*allegato B*), saranno sottoposte al solo parere da parte dell'Ufficio Tecnico comunale. Il funzionario comunale esaminerà i provini colore posti sulla facciata oggetto di tinteggio e su tutti gli elementi architettonici di rilievo, quali marcapiani, cornicioni, ecc. per quantità e qualità sufficienti a far assumere una meditata decisione.
2. In caso non sia possibile seguire le indicazioni contenute nella scheda colore (*allegato B*), pur nel rispetto dei colori contenuti nell'abaco dei colori tradizionali di Reggiolo (*allegato A*), oltre al parere da parte del Tecnico comunale, redatto secondo la metodologia di cui comma precedente, dovrà essere espresso parere consultivo da parte della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. Detto parere sarà espresso in base a principi di pubblico decoro.

ART.4 – FABBRICATI NON OGGETTO DI SCHEDA COLORE

1. Per i fabbricati posti all'interno del centro storico così come indicato *dall'Art. 1* e non oggetto di schedatura; le attività di intonacatura, tinteggio e decorazione devono rispettare l'abaco dei colori tradizionali di Reggiolo (*allegato A*). La proposta sarà sottoposta al parere dell'Ufficio Tecnico comunale e al parere consultivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, secondo le modalità e i principi di cui *all'Art. 3*.

ART.5 – BENI TUTELATI

1. Nel caso di edifici sottoposti ai vincoli del *D. Lgs 42/2004*, il tipo di intonaco, le decorazioni, il colore o quant'altro attenga al decoro della facciata è prescritta la stratigrafia e sarà sottoposto a parere vincolante da parte della Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali competente.

ART.6 - DISPOSIZIONI

1. Tutte le facciate (o parti di esse) rivestite ad intonaco andranno tinteggiate osservando tecniche e materiali riferite alle disposizioni di seguito riportate:
 - a) È vietato l'impiego di rivestimenti plastici e graffiati;
 - b) Non è consentito ridurre a "faccia a vista" prospetti di edifici che si presentino attualmente intonacati anche se degradati, salvo casi di ripristino del paramento e delle tecniche originarie;
 - c) È d'obbligo, nel caso di manutenzione e ripristino degli intonaci e tinteggi, che l'intervento sia realizzato su tutti i fronti unitari dell'edificio, compresi quelli laterali sormontanti i tetti degli edifici adiacenti;
 - d) I fronti degli edifici unitari ripartiti in differenti proprietà, dovranno concordare e armonizzare l'intervento di tinteggio;
 - e) Sono vietati ripristini parziali di tinteggio;
 - f) Sono vietati nuovi impianti di tinte al quarzo ed in ogni caso sono vietate le tinte epossidiche, spatolati, acrilici ed ogni altra tinta sintetica;
 - g) I davanzali, spalle di finestre e porte realizzati in cemento, pietra, in marmo o altro materiale non congruo rispetto al complesso dell'edificio, dovranno essere rimossi nel ripristino delle facciate, salvo i casi di valore documentario;

Prendendo atto che attualmente in centro storico secondo perimetro e schedatura molti edifici sono tinteggiati con pitture al quarzo sono ammessi interventi del tutto straordinari dello stesso materiale solo nel caso l'intonaco si presenti in buone condizioni. Il tinteggio dovrà comunque essere redatto tenendo conto dell'*Allegato B "Scheda regolamento del colore degli edifici all'interno del centro storico"*.

2. Tutte le facciate (o parti di esse) in cui sono presenti materiali lignei e metallici andranno trattate osservando le disposizioni di seguito riportate:
 - a) I serramenti lignei esterni di valore testimoniale (finestre, porte e portoni) dovranno essere mantenuti e, nel caso di sostituzione o ripristino, si farà ricorso alla medesima essenza, tipologia e tecnica costruttiva. È ammesso anche l'utilizzo di serramenti in alluminio purché compresi nei colori dell'*Allegato A*.
Per i nuovi serramenti da adottare sui prospetti dell'edilizia di nuovo impianto, in seguito ad interventi di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, non esistono particolari prescrizioni;
 - b) Nel caso di sostituzione di serramenti, finestre e porte, è necessario riproporre il medesimo modello. Qualora il manufatto preesistente risulti a sua volta una precedente sostituzione incongrua (plastica, avvolgibili ecc.), gli elementi dovranno essere progettati facendo riferimento a modelli tradizionali attinenti il disegno della facciata;
 - c) Per quanto concerne la tipologia, l'essenza e i colori da attribuire a finestre, porte e portoni, dell'edilizia presente nel Centro Storico di Reggiolo, si rimanda all'*Allegato B "Scheda regolamento del colore degli edifici all'interno del centro storico"*;
 - d) Per i fronti di edifici classificati *nel Piano Urbanistico Generale come B o C*, per i fronti di nuovi edifici e nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, è possibile l'utilizzo di materiali in leghe leggere, ed altri materiali purché compresi nei colori dell'*Allegato A*.
 - e) Per quanto concerne gli apparati metallici, in particolare i ferri battuti, dovranno essere puliti e trattati con grafite.
 - f) Grondaie e pluviali dovranno essere realizzati in rame.

ART.7 - RIPRISTINO

1. Vanno salvaguardati il più possibile gli intonaci a calce esistenti, pertanto, quando si presentano situazioni di degrado dovranno essere opportunamente localizzate e ripristinate con nuovo intonaco a calce con caratteristiche analoghe a quelle esistenti, circoscrivendo l'intervento alla sola zona in cui è presente il degrado.
2. Tutte le attuali facciate degli edifici oggetto di schedatura di cui all'Art. 3 con intonaci a base di cemento, calce in degrado o privi di intonaco dovranno essere re-intonacati entro 5 anni dall'approvazione del presente regolamento con intonaco a calce.
3. Per i fabbricati rivestiti con piastrelle in ceramica, con marmi, con spatolati, trattazioni acriliche o altri materiali che coprano il paramento murario, soprattutto al piano terra, come basamento in corrispondenza di negozi, le proprietà dovranno procedere entro 10 anni all'eliminazione di questo tipo di materiali con la realizzazione di idonei intonaci a base di calce e successivo tinteggio facendo riferimento all' *Allegato B " Scheda regolamento del colore degli edifici all'interno del centro storico"*.

ART.8 – FABBRICATI POSTI ALL'ESTERNO DEL CENTRO STORICO

1. Le attività di intonacatura, tinteggio e decorazione su edifici di valore storico-testimoniale e storico-architettonico classificati nel *Piano Urbanistico Generale con categoria di tutela A e B* sono assoggettati alle norme di cui all'*articolo 4* del presente regolamento.
2. Tutte le operazioni inerenti la tinteggiatura e le decorazioni delle facciate dei restanti fabbricati posti in Reggiolo, non sono soggette a preventivo parere a condizione che nella scelta dei colori ci si attenga alle indicazioni contenute nell'*allegato A*, in caso contrario dovrà essere richiesto parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

PARTE SECONDA – INSTALLAZIONI DI TENDE INSEGNE E TARGHE NEL CENTRO STORICO DI REGGIOLO

ART.9 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto concerne l'insieme di oggetti ed elementi correlati allo svolgimento di attività commerciali, i differenti criteri di intervento coordinati e normati sono un elemento fondamentale per l'intera riqualificazione dell'immagine urbana. La loro organizzazione deve rientrare nel progetto di manutenzione e del restauro del fronte edilizio su strada (*vedi Regolamento Edilizio Art. 3.5.9*).
2. Chiunque intenda installare insegne, targhe, pannelli, nonché tende deve presentare idonea domanda, da sottoporre in esame alla Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio.
Le domande, dovranno essere corredate di tutti gli elementi idonei, quali:
 - a) Progetto quotato in scala 1:20, o comunque tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto recante l'indicazione dei materiali e dei colori che si intendono utilizzare, debitamente firmate dal titolare dell'impresa esecutrice, dal committente nonché dal Tecnico abilitato;
 - b) Descrizione e documentazione tecnica dell'opera (depliant, fotografie, ecc);
 - c) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

3. Tutti gli esercizi commerciali in cui sono presenti materiali incongrui (es. marmo) andranno sostituiti e uniformati con altri materiali nel rispetto degli elementi caratterizzanti l'intera facciata e facendo riferimento ai colori compresi nell' *Allegato B "Scheda regolamento del colore degli edifici all'interno del centro storico"*.

ART.10 – INSEGNE E TARGHE

1. All'interno del centro storico sono ammesse solo le insegne e targhe di esercizio.
 - a) E' vietata la collocazione di insegne o pannelli su palina, fatta eccezione per quelle riguardanti la segnaletica stradale e monumentale, e quelle relative a servizi pubblici (polizia, municipio, azienda trasporti, pronto soccorso, ecc);
 - b) E' vietata la collocazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale fatta eccezione per quelle regolamentari riferendosi a farmacie, rivendite di tabacchi, telefoni e posti di pronto soccorso e a quelle in ferro battuto di valore artistico;
 - c) E' vietata l'installazione di insegne su tetti, terrazzi o balconi;
 - d) E' consentita l'installazione di insegne frontali che dovranno di norma essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio;
 - e) Qualora ciò non sia possibile, o sia difficoltoso, può essere consentita la collocazione di insegne a lettere in rilievo o retroilluminate al di sopra del vano di esercizio a condizione che tale opera sia contenuta orizzontalmente entro i limiti relativi all'esercizio stesso e verticalmente all'intero della partitura architettonica dell'edificio. Si vedano a tal proposito le indicazioni contenute nell'*art. 3.5.9 "Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende targhe"*, del *Regolamento Edilizio vigente*. Sono vietate altresì le insegne luminose a Cassonetto;
 - f) E' inoltre consentita la realizzazione di decorazioni con alto valore artistico sulle facciate degli edifici indicanti l'attività insediata.
2. Le targhe indicanti arti, mestieri e professioni dovranno essere collocate ordinatamente ed esteticamente in luogo idoneo, senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio su supporto in ottone, rame, ferro o plexiglass avente dimensioni massime di 40x60 per 24 cm².
3. L'autorizzazione all'apposizione di insegne e pannelli di esercizio e pubblicitari, per attività commerciali, artigianali, industriali, nell'ambito del Centro Storico, è subordinata all'autorizzazione ai Sensi dell'*Art. 30 del Regolamento Comunale degli impianti pubblicitari*.

ART.11 - TENDE

1. All'interno del centro storico l'installazione di tende deve avvenire all'interno delle zone comprese tra gli stipiti e l'architrave che delimitano la luce dell'esercizio, ed in maniera tale che nessun elemento abbia un oggetto superiore a cm 15 dal filo esterno della muratura.

Le tende a protezione di vetrine ed ingressi pedonali, dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20 per le parti rigide 2,00, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un oggetto inferiore alla larghezza del marciapiede.

Le tende ammesse sono del tipo a copertina, in tessuto cerato, è escluso l'utilizzo di materiale plastico, i colori utilizzati devono essere in sintonia con il colore della facciata del fabbricato e a tinta unita.
2. Quando l'installazione è realizzata su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, la necessaria concessione per l'occupazione di suolo è rilasciata nel rispetto e secondo le modalità del *"Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche"*.

ART.12 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ferme restando le disposizioni di cui *all'Art. 9*, l'autorizzazione di cui *all'Art. 10 e 11* decadrà nei seguenti casi:
 - a) Se non sono osservate le condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
 - b) Se l'autorizzazione non è usfruita entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio del permesso;
 - c) In caso di degrado a seguito della mancata manutenzione di quanto autorizzato.In tutti i casi sopra citati il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla rimozione degli elementi installati e al ripristino della facciata.

ART.13 - SANZIONI

1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta l'applicazione, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione, delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla specifica legislazione urbanistica ed edilizia.

PARTE TERZA – INSTALLAZIONI DI DISTESE E DEHORS IN CENTRO STORICO

ART.14 – DEFINIZIONI

1. Distesa e dehor rappresentano lo spazio esterno di un pubblico esercizio, destinato esclusivamente all'attività di somministrazione, ai sensi *dell'Art. 2 comma 2 della L.R. 26/07/2003 n. 14*.
2. Costituisce distesa o dehor un componente dell'arredo urbano che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, risulta destinato a contingenti esigenze di esercizio dell'attività di somministrazione e che è attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile removibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.
3. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, le installazioni sono classificate come segue:
 - tipo A – distesa con allestimento di sedie e tavolini, con o senza ombrelloni;
 - tipo B – Tipo A con pedane e/o delimitazioni e/o tende a sbraccio;
 - tipo C – Dehor con pedane e delimitazioni e con strutture di copertura.

ART.15 – CRITERI GENERALI

1. Quando l'installazione è realizzata su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, la necessaria concessione per l'occupazione di suolo è rilasciata nel rispetto e secondo le modalità del *"Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche"*.
2. Unitamente a quanto richiesto dal *"Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche"*, la richiesta di occupazione di suolo pubblico dovrà includere un progetto della distesa o dehor.
Per tutte le tipologie, il progetto dovrà comprendere:

- Individuazione ubicativa e dati generali dell'area;
- Rappresentazione planimetrica in scala 1:50;
- Relazione fotografica a colori delle facciate in oggetto e del contesto ambientale in cui sarà ubicata (scorcio prospettico comprendente la cortina edilizia contigua e frontale);
- Relazione tecnica descrittiva con indicazione della tipologia, materiale e colore di tutte le attrezzature che compongono la distesa o dehor nel rispetto dell'Art. 17 del presente Regolamento.

Per il solo Tipo C, si richiede inoltre:

- Rappresentazione in alzato del dehor inserito nel contesto architettonico in scala 1:50;
 - Dettagli costruttivi significativi in scala 1:20 o 1:10.
3. L'installazione di dehor di tipo C, non di carattere temporaneo è soggetta a presentazione di permesso di costruire nel rispetto dell'articolo 3.2.7 del Regolamento Edilizio.
 4. Non rientrano nelle norme del presente regolamento le installazioni di carattere temporaneo in occasione di feste, eventi, manifestazioni e iniziative varie.
 5. Il progetto delle installazioni di tipo B e tipo C, di cui al comma 2, sarà sottoposto al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e dovrà essere presentato a firma di tecnico abilitato.
 6. Nel caso di una pluralità di installazioni, localizzate nel medesimo tratto di strada, ad esclusione di quelle di tipo A, si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in sede di esame delle domande di autorizzazione.

ART.16 – RELAZIONE CON IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

1. Le installazioni di tipo B e tipo C possono interessare beni culturali oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni; in tale caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.
2. Vista la particolare rilevanza architettonica di Piazza dei Martiri, il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di dehors di tipo C è subordinata ad autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

ART.17 – ELEMENTI CHE COMPONGONO LE DISTESE E I DEHORS

1. Gli arredi devono avere caratteristiche fisiche e materiali tipiche degli elementi da esterno. Non possono essere collocati all'interno delle distese o dei dehors arredi ed elementi caratteristici dei locali chiusi, come ad esempio: mobilia, frigoriferi, attrezzature di servizio alla somministrazione etc.
2. Su tutti gli elementi componenti le distese e dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio, previa autorizzazione del competente ufficio, nel rispetto di quanto previsto all'Art. 10 del presente Regolamento.
3. I colori utilizzabili per tutti gli elementi che compongono le distese e i dehors sono combinati, a scelta del progettista, in relazione alle caratteristiche del contesto.
4. Gli ombrelloni sono costituiti da un sostegno portante, da un basamento e da una capote. Il sostegno deve essere in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, deve essere appoggiato al suolo in unico punto; le capote, devono avere dimensioni contenute e comunque non superiori a 400 x 400 cm, devono essere realizzate in tela di cotone, eventualmente plastificata e impermeabile, opaca, con

geometrie regolari (rotonda, poligonale, rettangolare o quadrata) e con bordo privo di frange e smerlature. L'ingombro delle capote non deve mai estendersi al di fuori dell'area oggetto di concessione.

5. Gli ombrelloni, così come le delimitazioni laterali, devono essere collocati con particolare riguardo al ritmo di colonne e pilastri e agli occhi di portico. L'altezza degli ombrelloni non deve mai superare quella massima del portico (intesa come altezza del colmo dell'arcata su strada), la capote non deve interferire visivamente con pilastri e colonne. Le delimitazioni laterali devono essere collocate sempre in prossimità di pilastri e colonne, senza mai spezzare il ritmo dei pieni e dei vuoti. Gli ombrelloni non possono essere utilizzati sotto i portici.
6. Le tende a sbraccio, se elemento costitutivo del dehors, devono avere struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno previo ottenimento del nulla osta del condominio e/o della proprietà dell'edificio. Possono essere composte da uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima della tenda ammessa è 3,50 metri dal piano di facciata dell'edificio sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità. L'ingombro della tenda non deve mai estendersi al di fuori dell'area oggetto di concessione.
7. Le pedane devono essere realizzate per regolarizzare i pavimenti dei dehors o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, portico o marciapiede). Le pedane non devono essere posate sulle aiuole pubbliche, che devono mantenersi libere da qualunque ingombro e permeabili.
8. Le pedane devono avere il piano di calpestio in legno o altro materiale composito a base legnosa, pietra o ceramica e la struttura di appoggio in legno o metallo; inoltre, hanno spessori modesti (non oltre i 50 cm di altezza), misurati dal piano stradale di appoggio, con lati chiusi e non devono costituire barriera architettonica. Le pedane dovranno essere dotate di portelli apribili al fine di ispezionare e rendere completamente fruibili, in caso di necessità, eventuali botole e chiusini sottostanti. Le pedane a copertura di botola fognaria e bocca di lupo inserita nel marciapiede dovranno essere strutturate in modo tale da permettere il refluo delle acque piovane.
9. Gli elementi di delimitazione devono essere realizzati per separare i dehors dalle strade carrabili o dalle aree di sosta. Qualora sia presente una pedana con spessore superiore a 15 cm è sempre opportuno prevedere l'installazione di delimitazioni laterali.
10. Le delimitazioni sono strutture a telaio in metallo, con montanti fissi a sezione contenuta, di altezza non superiore a 110 cm dal piano della pedana, che può essere innalzata fino a 165 cm in presenza di meccanismi saliscendi. Tali delimitazioni devono essere autoportanti se non inserite in una struttura di tipo B o C con pedana. Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro trasparente di tipo "antinfornio", non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva.
11. Le delimitazioni devono essere collocate ad almeno 20 cm dai fusti delle alberature pubbliche.
12. Le strutture coperte devono avere sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo o alla pedana, realizzati in legno, ferro e/o alluminio. Le strutture coperte non possono essere utilizzate sotto i portici e nelle strade di larghezza inferiore a 6 m.
13. In presenza di strutture coperte (dehors di tipo C), la parte fissa degli elementi di delimitazione laterali può essere elevata da 110 a 165 cm, con ulteriori moduli trasparenti in cristallo temperato, vetro "antinfornio" o altro materiale plastico trasparente. Tali strutture devono essere completamente autonome dal punto di vista strutturale e fisicamente staccate dalle facciate dell'edificio in cui si trovano i locali di pubblico esercizio.

14. Le coperture devono essere realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco oppure in materiale trasparente. È ammesso inoltre l'utilizzo di verde pensile.
15. Oltre agli elementi costitutivi, sopra descritti, sono considerati elementi accessori a titolo esemplificativo i corpi illuminanti, gli apparecchi per il riscaldamento (ad infrarossi o fungo a gas), le fioriere o altri contenitori per piante ornamentali che non costituiscano delimitazione del dehors, etc. Il titolare di concessione per dehors che prevede impianti di illuminazione o riscaldamento deve tenere sul posto, da esibire unitamente all'atto di concessione, anche il certificato di conformità impianti.
16. Eventuali corpi illuminanti (elementi accessori al dehors), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione delle distese e dei dehors, devono essere applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone a traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (*norma DIN 5035*).

PARTE QUARTA – ALTRI ELEMENTI DI ARREDO

ART.18 - VETRINE

1. Le strutture delle vetrine potranno essere realizzate in legno, ferro verniciato o alluminio verniciato, nel caso dell'utilizzo di questi due ultimi materiali il colore dovrà essere nero o brunito con esclusione di elementi lucidi, pre-verniciature o anodizzazioni.
2. Gli eventuali serramenti di chiusura esterna delle vetrine potranno essere realizzati in due differenti modi:
 - a) Con serramenti in legno verniciato o ferro battuto, facendo riferimento a modelli della tradizione locale;
 - b) Con serramenti che richiamino i ferri battuti utilizzati a parapetto dei balconi già esistenti nel Centro Storico di Reggiolo;
 - c) È altresì vietata l'installazione di serrande avvolgibili in chiusura alle vetrine.

ART.19 - PAVIMENTAZIONI

1. Le pavimentazioni dei cortili, dovranno essere in ciottoli, cubetti di porfido o lastre di autobloccanti di tipo anticato (con eventuali passatoi in lastre di granito o pietre similari), non discostandosi comunque dalle pavimentazioni storicamente esistenti.
2. Per quanto concerne le pavimentazioni dei portici, potranno essere realizzate in una delle seguenti tipologie:
 - a) Battuti alla veneziana;
 - b) Lastre di marmo rosa di Verona;
 - c) Macigno squadrato in cotto.

ART.20 – LINEE AEREE

1. Tutte le linee aeree (telefonia e elettricità), di Pubblica Illuminazione e le condutture gas-acqua che corrono in facciata, dovranno essere interrati previa realizzazione di appositi condotti.

ART.21 - COPERTURE

1. Le coperture degli edifici posti in Centro Storico devono essere realizzate con coppi (per coperture con pendenze tradizionali 30-35%), pertanto tutte le coperture in tegole marsigliesi o in altri elementi dovranno essere sostituite entro 15 anni dall'approvazione del presente regolamento.
2. Per pendenze inferiori o superiori al 30-35% è possibile la realizzazione con altra tipologia (es. lamiera grecata) solo previa apposita autorizzazione.

ART.22 - AFFISSIONI

1. Le affissioni sono vietate, solo in casi particolari possono essere concesse previo benestare dell'Amministrazione Comunale, autorizzazioni temporanee per la pubblicazione in apposite sedi o supporti, di manifesti di utilità pubblica.

ART.23 – ARREDO URBANO

1. Particolare attenzione dovrà porsi anche per l'arredo urbano. Per il Centro Storico tale arredo, anche se di foggia moderna, non dovrà contrastare con l'ambiente ed il contesto circostante (ad esempio è vietata l'applicazione di orologi tricuspidi, fari alogeni, ecc. ad edifici di particolare pregio storico).

ART.24 – NUMERI CIVICI E CASSETTE DI POSTA

1. Gli interventi dovranno aver cura di conservare, recuperare ed evidenziare i vecchi numeri civici e quanto altro costituisca documentazione dell'evoluzione storica strutturale e funzionale del fronte.
2. Nella sistemazione funzionale del prospetto l'installazione di campanelli e citofoni d'ingresso dei fabbricati, dovranno essere in ottone riproducendo modelli antichi e posizionati preferibilmente nella "spalla" interna del vano porta.
3. Per quanto concerne le cassette della posta per le singole abitazioni o uffici dovranno essere del tipo in ghisa (modello poste del Regno d'Italia) o in alternativa incassate nella muratura con feritoie in ottone.